**FAC-SIMILE DI ACCORDO QUADRO**

**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE**

**TRA**

**L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**E**

**L’UNIVERSITÀ DI \_\_\_\_\_\_\_\_**

**[inserire il nome o i nomi delle università/istituzioni con le quali si stipula l'accordo]**

Con la presente scrittura privata redatta in \_\_\_ [inserire il numero di originali richiesti] copie originali in lingua inglese e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L**’Università degli Studi di Perugia**, con sede in Perugia, Piazza dell’Università, 1, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni, (AV), il 14/071967, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del Senato Accademico n. 9 del 15/07/2008, (C.F. 00448820548),

E

L**’Università……** *[inserire il nome dell'università/istituzione]*, con sede in \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), il *\_\_/\_\_/\_\_\_\_*, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

*[aggiungere eventuali altri partner]*

di seguito congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”;

**PREMESSO**

* che è comune interesse delle Parti incrementare ed approfondire le relazioni tra le Istituzioni coinvolte e stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica e della didattica;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Articolo 1: FINALITÀ***

Il presente Accordo è volto alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e didattica nonché di attività di scambio di personale docente e ricercatore, staff e/o studenti/dottorandi/assegnisti di ricerca. Tale collaborazione potrà concretizzarsi in tutti i campi e le discipline di comune interesse.

***Articolo 2: MODALITÀ DI COLLABORAZIONE***

Le Parti contraenti favoriranno il reciproco scambio di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

In particolare la collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

1. Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca;
2. Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche integrate;
3. Scambio di studenti;
4. Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
5. Organizzazione congiunta di incontri e seminari;
6. Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.

***Articolo 3: PROTOCOLLI ATTUATIVI***

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Accordo le Parti procederanno alla stipula di specifici accordi esecutivi (protocolli attuativi) redatti secondo le disposizioni della legislazione vigente nel territorio delle Parti contraenti ed in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti involgenti le singole iniziative.

Ogni protocollo attuativo dovrà essere approvato e sottoscritto dai rispettivi Organi competenti.

L’adesione al presente Accordo non genera alcun obbligo per le Parti in relazione alla stipula dei protocolli attuativi di cui sopra.

A titolo riepilogativo ma non esaustivo, i protocolli attuativi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;

- materiali e strutture necessarie per lo svolgimento delle attività;

- il coordinatore didattico/responsabile scientifico;

- gli eventuali oneri economici e piano finanziario ove necessario;

- le modalità di scambio del personale coinvolto nelle iniziative;

- l’espressa previsione in ordine alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;

- la copertura assicurativa;

- la disciplina e la titolarità dei risultati derivanti dall’iniziativa avviata (ove necessaria);

- la durata;

- ogni altro elemento utile e necessario per la regolamentazione dell’attività da realizzare.

***Articolo 4: COORDINATORE SCIENTIFICO***

Nell’ambito del presente Accordo, ciascuna Parte si impegna ad indicare un Coordinatore scientifico, con il compito di coordinare tutte le azioni volte ad individuare le singole attività da realizzare. Tali attività, frutto di una costante concertazione tra i Coordinatori scientifici, costituiranno oggetto dei singoli protocolli attuativi di cui al precedente art. 3.

L’Università degli Studi di Perugia designa quale Coordinatore scientifico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La \_\_\_\_\_\_ *[inserire il nome dell’università/istituzione partner]* designa quale Coordinatore scientifico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Articolo 5*: *NON DISCRIMINAZIONE***

Resta inteso che sia l'Università degli Studi di Perugia che la *[inserire il nome dell’università/istituzione partner],* in conformità ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico,sottoscrivono il principio di pari opportunità e si impegnano a non operare alcuna forma di discriminazione.

***Articolo 6: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ***

Per consentire e/o agevolare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di cui al presente Accordo, le Parti contraenti potranno reperire finanziamenti anche da istituzioni o altri soggetti nazionali o internazionali, pubblici o privati, secondo quanto sarà eventualmente previsto nei successivi protocolli attuativi.

***Articolo 7: DURATA***

Il presente Accordo avrà una durata di \_\_\_\_ anni *[massimo 5 anni]* dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle Parti contraenti.

Tale periodo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione apposta al presente Accordo.

Il presente Accordo potrà essere prorogato o rinnovato, previo accordo espresso tra le Parti, mediante approvazione da parte dei rispettivi Organi competenti.

***Articolo 8: PROPRIETÀ DEI RISULTATI***

Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Accordo, o acquisite durante l’esecuzione del medesimo, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo oggetto, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva proprietà delle conoscenze e dei risultati sviluppati autonomamente nell'ambito del presente Accordo e/o degli eventuali protocolli attuativi.

La proprietà delle conoscenze e dei risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti e derivanti dal presente Accordo e/o dagli eventuali protocolli attuativi, anche se conseguiti nel periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà industriale, apparterrà congiuntamente alle Parti nella misura di volta in volta concordata.

È in ogni caso garantito dalle Parti il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto tale in relazione ai trovati al cui sviluppo abbia contribuito.

***Articolo 9: RECESSO***

Il recesso dal presente Accordo, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta, potrà essere avanzato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

Restano salve le attività in corso di realizzazione al momento del recesso, che pertanto rimarranno disciplinate dai rispettivi protocolli attuativi.

***Articolo 10: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Le Parti sono obbligate al rispetto della protezione dei dati personali che possono essere raccolti e trattati per rendere efficace il presente Accordo, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e con le altre normative applicabili, e in ogni caso al rispetto delle garanzie di cui alle informative pubblicate alla pagina <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.

Ciascuna Parte sarà responsabile del corrispondente trattamento dei dati personali e dell’assoluto rispetto delle norme sulla protezione dei dati. In caso di violazione delle obbligazioni assunte, la Parte che avesse violato le stesse sarà responsabile delle infrazioni eventualmente subite dall’altra Parte.

Allo stesso modo, le Parti sono tenute ad attuare le misure tecniche e organizzative necessarie, che garantiscano la confidenzialità e l'integrità dei dati personali e ne impediscano l’alterazione, la perdita, il trattamento non autorizzato.

Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza nel trattamento delle informazioni fornite dalle Parti e delle informazioni fornite in esecuzione del presente accordo, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza, accesso alle informazioni pubbliche; detto obbligo sarà valido a tempo indeterminato, anche se l’accordo scaduto.

***Articolo 11: RINVIO***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia ai singoli protocolli attuativi.

***Articolo 12: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE***

Il presente Accordo e i relativi protocolli attuativi sono regolati dalla legge sostanziale italiana e \_\_\_\_\_\_\_\_ [*indicare la legge del Paese dell’università/istituzione partner]*.

In caso di controversie si applica la legge del Paese del domicilio del convenuto.

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Università degli Studi di Perugia (Italia)

Il Rettore

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Università/istituzione \_\_\_\_\_\_\_ (Paese)

Il Rettore

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_